

## Revisore dei conti Unione Terred'Acqua

Unione Terred'Acqua

0004828

del 22/06/2015

Titolo 1 Classe 10

(Provincia di Bologna)



Verbale n 43 del 22 giugno 2015

**Oggetto: Parere sulla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.Lgs. 118/2011.**

Ricevuto in data 19 giugno 2015 la bozza di proposta di deliberazione della Giunta dell'Unione – ad oggi convocata per il giorno 22 giugno 2015 - relativa al riaccertamento straordinario dei residui all'1/1/2015, contenete i prospetti riguardanti la determinazione del:

- ✓ Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;
- ✓ Risultato di amministrazione al 1/1/2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;

**considerato**

- che l'articolo 3 comma 5, del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 stabilisce che al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

- ✓ a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicata la natura della fonte di copertura;
- ✓ b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscriverne in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- ✓ c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la re imputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- ✓ d) nella re imputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese re impegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- ✓ e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione);

- che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario;

tenuto conto

/c 1

## Revisore dei conti Unione Terred'Acqua

- delle indicazioni contenute della Deliberazione della Sezione Autonomie n. 4 del 24/02/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. 125/2014)" con particolare riferimento al punto 6, nonché delle indicazioni fornite da ARCONET con i documenti pubblicati nella sezione "Il riaccertamento straordinario dei residui";

### esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto, con particolare riferimento a quanto indicato dalla Giunta relativamente all'attività svolta dai responsabili di PEG;

- la ricognizione dei contenziosi in essere per il servizio personale, predisposta dal Responsabile del Servizio Personale – Trattamento Giuridico;

- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile emessi dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Unione;

- viste le risultanze degli accessi, verifiche e controlli espletati dal sottoscritto nelle giornate del 25 maggio u.s. e 12 c.m. presso l'ufficio del responsabile dei servizi finanziari dell'Unione, oltre all'attività svolta nei giorni seguenti presso il proprio Studio relativamente all'analisi della documentazione pervenuta;

Il sottoscritto Revisore unico

### procede alla verifica

dei risultati indicati nella proposta di deliberazione, alla luce dell'attività di vigilanza dallo stesso svolta e come sopra riassunta.

### 1 - RIDERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dal rendiconto 2014 che è stato approvato dal Consiglio dell'Unione nella seduta del 27 aprile 2015 - come da relazione presentata dallo scrivente organo di revisione con verbale n. 40 del 7 aprile 2015 - emerge un risultato di amministrazione così composto:

	2014
Risultato di amministrazione (+/-)	127.977,30
di cui:	
a) Vincolato	
b) Per spese in conto capitale	31.862,00
c) Per fondo ammortamento	
d) Per fondo svalutazione crediti	
e) Non vincolato (+/-) *	

Tale risultato di amministrazione non viene modificato in quanto non si sono verificati elementi o situazioni giuridiche che comportino la cancellazione di residui attivi e passivi a cui non corrisponde un'obbligazione giuridicamente perfezionata, salvo quanto in appresso specificato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/2014	127.977,30
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	0,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	
NUOVO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	127.977,30

## Revisore dei conti Unione Terred'Acqua

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei residui attivi e passivi secondo la tecnica del campionamento.

Il risultato di amministrazione così rideterminato deve essere verificato in base agli obblighi di accantonamento e di vincoli imposti dal nuovo ordinamento contabile.

### 1.1 - Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Revisore prende atto che i residui attivi confermati nel riaccertamento straordinario devono essere verificati rispetto all'accantonamento obbligatorio per crediti di dubbia esigibilità. A tal fine il punto 5) lettera b) del punto 9.3 del principio contabile 4/2 prevede che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sia determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato e dall'esempio n. 5 in appendice.

Il medesimo principio contabile prevede altresì, alla lettera a) del citato esempio n. 5 in appendice, che:

*“Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:*

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante; ...”*

L'organo di revisione ha verificato in modo analitico che i residui attivi iscritti in bilancio risultano quasi interamente da crediti verso il settore della pubblica amministrazione e conseguentemente per questi non si rende dovuto lo stanziamento di accantonamenti al *Fondo crediti di dubbia esigibilità*. La verifica sui residui di altra natura non ha fatto emergere l'obbligo di stanziare gli accantonamenti di cui alla normativa in esame.

### 1.2 - Calcolo dell'accantonamento per rischi di soccombenza.

Il Revisore ricorda che il punto 5.2. del principio contabile 4/2, lettera h), prevede che:

*«In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali **sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti**, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).*

*In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). **L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.**»*

L'organo di revisione prende atto dell'avvenuta ricognizione del contenzioso predisposta in data 19 giugno 2015 e sottoscritta dalla Responsabile del Servizio Personale – Trattamento Giuridico dell'Unione e dei risultati in essa contenuti. Più in particolare la ricognizione è costruita in modo da evidenziare per ogni contenzioso i seguenti aspetti:

- data del contenzioso;
- motivo del contenzioso;
- stato del contenzioso;
- rischio del contenzioso.

Dalla ricognizione effettuata la Responsabile non ha ravvisato la necessità di accantonare nulla al fondo rischi di soccombenza per i contenziosi in essere.

## Revisore dei conti Unione Terred'Acqua

### 1.3 - Il calcolo della quota accantonata per spese legali.

Relativamente alle spese legali (incarichi ad avvocati) l'organo di revisione prende atto che l'ente – nella medesima analisi effettuata dalla Responsabile del Servizio Personale – Trattamento Giuridico - ha effettuato una ricognizione degli incarichi in corso da cui si evince che taluni incarichi sono stati conferiti nel corso del 2015 e quindi saranno coperti da un impegno congruo da assumere in tale esercizio finanziario, mentre per taluni altri allo stato esiste solo il patrocinio legale assunto dall'Ente a favore di taluni dipendenti e che tale onere risulta coperto da apposite polizze assicurative in atto.

Conseguentemente, anche per tali situazioni giuridiche l'Ente non ha ravvisato la necessità di accantonare nulla al fondo per spese legali.

### 1.4 - Il calcolo della quota accantonata per indennità di fine mandato.

Tenuto conto che non è previsto alcun compenso a carico dell'Unione ed a favore degli organi indicati e previsti all'Art. 16 dello Statuto vigente, tale accantonamento non è dovuto per mancanza del presupposto giuridico.

### 1.5 – Altri accantonamenti.

Da quanto emerge nella proposta di deliberazione della Giunta qui esaminata, non esistono altri accantonamenti da verificare.

## 2 - DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.)

Considerato che il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede:

*«Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:*

- *in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la re imputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*
- ***in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.***

*Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.*

*L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato».*

## Revisore dei conti Unione Terred'Acqua

Tutto ciò considerato, l'organo di revisione scrivente prende atto che per la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.):

A) i residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, ammontano ad €. 312.686,91.

Il sottoscritto Revisore unico ha proceduto alla verifica dei residui passivi re imputati secondo la seguente tecnica di campionamento: verifica puntuale ed integrale.

L'organo di revisione prende atto che come previsto dal principio 4/2, punto 5.2, con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale anno 2014 da liquidare nell'anno 2015, eventualmente anche nelle more del riaccertamento straordinario, non vengono pagati in conto residui e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio 2015 mediante F.P.V.

L'organo di revisione scrivente, con particolare riferimento ai residui passivi di cui alla precedente lettera A), prende atto della sussistenza delle motivazioni per la costituzione del F.P.V., come da prospetto seguente:

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (-)	€	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (+)		
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (+)	€	312.686,91
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>€</b>	<b>312.686,91</b>


Il F.P.V. 2014 determinato in sede di riaccertamento straordinario costituisce un'entrata nel bilancio di previsione 2015/2017. Il dettaglio delle movimentazioni è il seguente.

Entrate accertate reimputate al 2015  
 Entrate accertate reimputate al 2016  
 Entrate accertate reimputate al 2017  
 Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi  
**TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI**

<b>€</b>	<b>€</b>
-	-

Impegni reimputati al 2015  
 Impegni reimputati al 2016  
 Impegni reimputati al 2017  
 Impegni reimputati agli esercizi successivi  
**TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI**

€ 312.686,91	
<b>€ 312.686,91</b>	<b>€</b>
	-



## Revisore dei conti Unione Terred'Acqua

### 3 - CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed alla composizione del risultato di amministrazione all'1/1/2015 che si riassume come segue:

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)</b>		<b>127.977,30</b>
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	-
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	-
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	<b>312.686,91</b>
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g) = (e) - (d) + (f) <sup>(2)</sup>	(-)	<b>312.686,91</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)</b>		<b>127.977,30</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):</b>		
		<b>127.977,30</b>
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione		
fondo accantonamento contenzioso		
fondo accantonamento spese legali		
fondo accantonamento indennità fine mandato		
<b>Totale parte accantonata (i)</b>		<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare di		
<b>Totale parte vincolata (l)</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (m)</b>		<b>31.862,00</b>
<b>Totale parte disponibile (n) = (h) - (i) - (l) - (m)</b>		<b>96.115,30</b>
Se (n) è negativo, occorre indicare le modalità di ripiano		

## Revisore dei conti Unione Terred'Acqua

Infine, considerato che il comma 9 dell'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 disponendo che:


*«9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le re imputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni».*

il sottoscritto Revisore invita l'Unione ad effettuare le opportune registrazioni nel bilancio provvisorio al fine di rendere subito operative le rettifiche dovute all'esito del riaccertamento straordinario. Il bilancio di previsione 2015/2017 dovrà essere predisposto tenuto conto del riaccertamento straordinario effettuato dalla Giunta dell'Unione.

Espletati i controlli di cui sopra, la riunione viene chiusa previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

San Giovanni in Persiceto, Il 22 giugno 2015

Il Revisore unico,

  
\_\_\_\_\_  
(rag. Gian Luigi Morten)

